COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE N. 55

Trasmessa al Comitato di Controllo in

20 OTT 1994

col Prot. N. 6401

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza urgente stra ordinaria pubblica di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativa tassa.

L'anno millenovecento novantaquattro addì 17 del mese di ottobre alle ore 18-00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1) PIROLLI	Benedetto Fernando	Sindaco	X	
2) CARCILLO	Domenicantonio	Consigliere	X	
3) PASSARELLI	Paolo	»	X	
4) PERI	Antonio	»	X	
5) MATTEO	Franco	»	X	
6) DI ZAZZO	Francesco	»	X	
7) BIELLO	Domenico	»	X	
8) PETTOROSSI	Michele	»	X	
9) FERRI	Guido	»	X	
10) VERA	Giuliano	»		X
11) PETTOROSSI	Nicola	»	X	
12) DE RITA	Massimo	»	X	
13) FABRIZIO	Elio	»	X	
14) TASSO	Nicandro	»	X	
15) SALVATORE	Vincenzo	»	X	
		TOTALI	14	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. dr Mauro Ferro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dr Benedetto Pirolli Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

La seduta è

GRAFICA ISERNINA

Il Sindaco ricorda che l'argomento era già stato portato in Consiglio, ma si era potuto procedere alla adozione di alcun atto in quanto mancava il parere Commissione Edilizia.

Ricorda che le strade e le aree del Comune sono state classificate in 2 cat. secondo la loro importanza e su detta classificazione la C.E. con verbale n. [illegible] seduta del 30.8.94 ha espresso parere favorevole.

Nasce una discussione nell'aver inserito Via Filignano tra la strada di [illegible]

ESCE il consigliere BIELLO.

Si pone in votazione la proposta di inserire Via Filignano tra quelle di [illegible]

La proposta ottiene n. 5 voti favorevoli (Matteo,Di Zazzo,Carcillo,Peri e [illegible] contrari n. 8.

Si pone quindi in votazione la proposta di approvazione la classificazione delle [illegible] come prevista dagli Uffici Comunali e nella quale la C.E. ha espresso parere [illegible]

La proposta ottiene n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari.

ESCE il consigliere Matteo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 507 del 15.11.93 riguardante "Revisione [illegible] nizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche [illegible] sioni, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e [illegible] vince, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma [illegible] della legge n.421/92,concernente il riordino della finanza territoriale";

VISTO il decreto legislativo n.566 del 27.12.93 riguardante "Disposizioni [illegible] tive al Decreto legislativo 15.11.93 n. 507 in materia di tasse per l'occupazione [illegible] di spazi ed aree pubbliche";

CONSIDERATO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.L. n.506/93,il [illegible] deve deliberare,unitamente alle tariffe il Regolamento;

VISTO il Regolamento allegato al presente atto composto da n. 22 articoli [illegible]

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi [illegible] Aristide Passarelli Coord.Amm.vo-Cont.le;

VISTO il parere favorevole sulla legittimità della proposta di deliberazione [illegible] espresso dal Seg.com.le;

CON voti favorevoli 11 espressi per alzata di mano, astenuto il consigliere [illegible] Pettorossi Michele;

DELIBERA

- Approvare il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [illegible] e per l'applicazione della relativa tassa composto di n. 22 articoli,allegato [illegible] presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.-

/av

POZZILLI

COMUNE

ISERNIA

PROVINCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 55 DEL 17.10.94.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr Mauro Ferro)

COMUNE DI POZZILLI PROVINCIA DI ISERNIA

maggioli
MODULGRAFICA
Santarcangelo di Romagna
Mod. E 0563/99 (a)

Sommario

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	» 4
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 4
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	» 4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 6
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	» 6
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	» 6
Art. 8	Decadenza della concessione	» 6
Art. 9	Revoca della concessione	» 8
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	» 8
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	» 8

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 10
Art. 13	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	» 10
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	» 14
Art. 15	Misurazione dell'area occupata - criteri	» 14
Art. 16	Tariffe	» 14
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	» 16
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	» 16
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	» 18
Art. 20	Sanzioni	» 18
Art. 21	Norme finali	» 18
Art. 22	Entrata in vigore	» 18

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate piú domande, a parità di condizioni la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo [1]. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

---

(1) - Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990

blico

nenti
rvitù

venti
sono

sopra

nici.
gato il
l'area

izioni
nza al
e della

esenta
990, a

imento
to, con

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 5
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6
Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7
Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del [illegible] del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche [illegible]tolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al [illegible]nio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra [illegible], con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le [illegible]zioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di [illegible] pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta [illegible], nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato [illegible] provincia o al demanio statale.

Art. 13
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate [illegible]dente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

[illegible]ILLI CAPOLUOGO:

1) VIA ROMA
2) VIA GARIBALDI
3) VIA ATINENSE
4) VIA FILIGNANO
5) VIA C.DEL PRETE
6) LARGO DEL PALAZZO DEL PRE[illegible]
7) PIAZZA A. MORO
8) PIAZZA PEPE

[illegible] MARIA OLIVETO:

1) PIAZZA SEGGIO
2) VIA S.ROCCO
3) VIA S. LORENZO

[illegible] Solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima ..... L. 34 000
Categoria seconda ..... L. 23.800
Categoria terza ..... L. _____

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 33,33 %):

Categoria prima ..... L. 22.667
Categoria seconda ..... L. 15.867
Categoria terza ..... L. _____

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima ..... L. 23.800
Categoria seconda ..... L. 16.660
Categoria terza ..... L. _____

D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima ..... L. 17.000
Categoria seconda ..... L. 11 900
Categoria terza ..... L. _____

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30 %):

Categoria prima ..... L. 23.800
Categoria seconda ..... L. 16.660
Categoria terza ..... L. _____

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 10 %):

Categoria prima ..... L. 30.600
Categoria seconda ..... L. 21.420
Categoria terza ..... L. _____

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 10 %):

Categoria prima ..... L. 30.600
Categoria seconda ..... L. 21.420
Categoria terza ..... L. _____

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno ..... L. 250.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato ..... L. 20.000
Zona limitrofa ..... L. 15.000
Sobborghi e zone periferiche ..... L. 10.000

N) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato ..... L. 60.000
Zona limitrofa ..... L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche ..... L. 30.000
Frazioni ..... L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterrane di capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille lit o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccorda tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli alt serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applic autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, i comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) **Occupazioni temporanee di suolo pubblico.**
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima ..... L. 2.000
Categoria seconda ..... L. 1.400
Categoria terza ..... L. _____

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore (riduzione del 50) e fino a 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 1.000
Categoria seconda ..... L. 700
Categoria terza ..... L. _____

2. fino a 12 ore (riduzione del 50) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 500
Categoria seconda ..... L. 350
Categoria terza ..... L. _____

3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 2.000
Categoria seconda ..... L. 1.400
Categoria terza ..... L. _____

4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 1.000
Categoria seconda ..... L. 700
Categoria terza ..... L. _____

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 2.000
Categoria seconda ..... L. 1.000
Categoria terza ..... L. _____

6. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... L. 1.000
Categoria seconda ..... L. 700
Categoria terza ..... L. _____

B) **Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 33,33 %):**

Categoria prima ..... L. 2.000
Categoria seconda ..... L. 1.400
Categoria terza ..... L. _____

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta/aumentata del 30 %.

H) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ..... L. 10.000
b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ..... L. 15.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. ..... + 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. ..... + 50%
c) di durata superiore a 180 gg. ..... + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.